PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1

La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948. Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1948, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani
Estremi	Legge 29 settembre 1948, n. 1187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-disposizioni-in-materia-di-locazione-e-di-sublocazione/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it